

Regolamento della Consulta ecclesiale degli Organismi socio-assistenziali

Nell'aprile 1975 il Consiglio Permanente aveva deliberato la costituzione di una Consulta ecclesiale delle opere caritative e assistenziali, per favorire il coordinamento delle attività caritative della Chiesa italiana a livello nazionale, e di riflesso a livello locale, e aveva affidato alla Caritas Italiana il compito di promuovere la suddetta Consulta.

La Caritas Italiana diede vita alla Consulta, invitando a farne parte i vari organismi interessati; la Consulta ha operato in sintonia con gli indirizzi della C.E.I., affrontando i vari problemi di sua competenza.

Successivamente, con l'approvazione dello Statuto della Caritas Italiana, il Consiglio Permanente (10-13 marzo 1986) stabilì che la Consulta fosse presieduta dal Presidente della Caritas stessa, e nella sessione del 12-15 gennaio 1987 ne approvò il Regolamento.

Con l'avvenuta costituzione della Commissione Episcopale per il servizio della carità s'è posto il problema della presidenza della Consulta: essa non spetta più al Presidente della Caritas Italiana, ma al Presidente della Commissione Episcopale. Nell'occasione s'è avvertita anche l'esigenza di riformulare in modo più articolato il Regolamento del 1987, anche per favorire una presenza più ampia degli organismi ecclesiali, o collegati comunque con la Chiesa, che operano in un settore — quello socio-assistenziale — in continua evoluzione.

La proposta di nuovo Regolamento della Consulta (chiamata ora "degli organismi socio-assistenziali") è stata esaminata e approvata dalla Commissione Episcopale per il servizio della carità, assumendo le osservazioni e i suggerimenti dati dai componenti della stessa Consulta.

Sottoposto al Consiglio Episcopale Permanente, il Regolamento è stato approvato nella sessione del 13-16 gennaio 1992.

ART. 1 Costituzione

È costituita dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi degli artt. 45 e 46 del suo statuto, la Consulta Ecclesiale degli organismi operanti nel settore socio-assistenziale.

ART. 2
Finalità

La Consulta, nel rispetto dello specifico di ciascun organismo, persegue le seguenti finalità:

- a) stabilire un collegamento permanente fra organismi che, nell'ambito della Chiesa Italiana, sono espressione qualificata dell'esercizio della carità nel settore socio-assistenziale, per uno scambio di informazioni e di esperienze e per un sostegno reciproco;
- b) elaborare proposte di orientamenti pastorali, di iniziative e di interventi rivolte alle varie presenze della Chiesa nella diaconia della carità, per far fronte ai bisogni che emergono nella società;
- c) elaborare, ove si ravvisi l'opportunità di interventi comuni, valutazioni, indirizzi e proposte in ordine alla legislazione nazionale e alla organizzazione dei servizi socio-assistenziali e della promozione umana;
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica ecclesiale e civile sui bisogni emergenti o scoperti, stimolare le opportune presenze delle realtà ecclesiali e i doverosi adempimenti degli enti pubblici, denunciare eventuali presenze delle realtà ecclesiali e i doverosi adempimenti degli enti pubblici, denunciare eventuali ritardi, disfunzioni, discriminazioni a danno dei più deboli.

Nel perseguire queste finalità, la Consulta si avvale di un "osservatorio" sulla legislazione nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali, sui bisogni emergenti, sui nuovi servizi che si vanno realizzando e sulla maturazione culturale propria del settore.

ART. 3
Sede

La Consulta ha sede in Roma, presso la Caritas Italiana.

ART. 4
Composizione

La Consulta è composta dai rappresentanti degli organismi ecclesiali e di ispirazione cristiana che:

- operano nel settore socio-assistenziale e della promozione umana;

- hanno un rilievo nazionale, essendo presenti con le proprie articolazioni in almeno dieci regioni ecclesiastiche;
- accettano le finalità della Consulta.

L'ammissione alla Consulta è deliberata — previa richiesta degli interessati — dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, sentita la Consulta stessa e la Commissione Episcopale per il servizio della carità.

ART. 5 *Organi*

Sono organi della Consulta:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il comitato direttivo.

ART. 6 *Assemblea*

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli organismi nazionali che fanno parte della Consulta. Essa ha il compito di definire e di verificare le linee fondamentali dell'attività della Consulta e di approvare il piano annuale di attività.

L'Assemblea ordinaria ha luogo normalmente due volte l'anno.

L'Assemblea straordinaria può essere indetta, per iniziativa del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei componenti, per trattare argomenti di particolare urgenza.

ART. 7 *Presidente*

La Consulta è presieduta dal Vescovo Presidente pro-tempore della Commissione Episcopale per il servizio della carità.

Egli è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza, da un Vice Presidente, eletto dall'assemblea tra i membri della Consulta.

Il Presidente guida le attività della Consulta, convoca e dirige le riunioni dell'assemblea e del Comitato direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Egli riferisce sull'attività della Consulta alla Presidenza e al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.

ART. 8
Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal rappresentante della C.I.S.M., dalla rappresentante dell'U.S.M.I.-Firas, nonché da un rappresentante degli organismi di volontariato e da un rappresentante degli organismi di ispirazione cristiana, eletti dall'assemblea.

Il Comitato direttivo si riunisce normalmente ogni due mesi.

Esso ha il compito di tradurre in iniziative concrete le linee approvate dall'assemblea e di seguire i problemi del settore socio-assistenziale, elaborando valutazioni e proposte da sottoporre all'assemblea.

ART. 9
Segretario

Segretario della Consulta è il direttore della Caritas Italiana.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo, la redazione dei verbali delle riunioni e la trasmissione di copia dei medesimi al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 10
Delibere, documenti, piano di attività

Le delibere degli organi della Consulta che comportano indirizzi pastorali o valutazioni di problematiche di particolare rilevanza sociale devono essere approvate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Lo stesso vale quando si tratta di pubblicare documenti importanti o di promuovere inchieste o rilevamenti nelle diocesi italiane.

Anche il piano annuale di attività dovrà essere presentato per l'approvazione alla Presidenza della C.E.I.. Trascorso un mese dalla presentazione, in mancanza di indicazioni diverse si intenderà approvato.

ART. 11
Collegamenti della Consulta

La Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali si collega, anche mediante riunioni congiunte ed iniziative comuni, con la Consulta Nazionale per la pastorale della sanità.

La Consulta promuove inoltre opportune forme di dialogo e di scambio con altri organismi nazionali di collegamento operanti nel settore socio-assistenziale.

ART. 12

Durata delle cariche

Le cariche elettive della Consulta hanno la durata di un quinquennio. Gli incaricati possono essere rieletti non oltre il secondo quinquennio immediatamente successivo.

ART. 13

Consulte regionali e diocesane

La Consulta promuove la costituzione di Consulte ecclesiali degli organismi socio-assistenziali a livello regionale e diocesano, aventi identiche finalità e analoghe modalità di azione e approvate rispettivamente dalla Conferenza Episcopale Regionale e dal Vescovo Diocesano.